II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 1984

che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile

(84/335/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

viste le proposte della Commissione (1),

visti i pareri del Parlamento europeo (2),

visti i pareri del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il 19 marzo 1981 è stata trasmessa al Consiglio una proposta della Commissione che tende a modificare alcune disposizioni della direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (4), modificata da ultimo dalla direttiva 84/186/CEE (5); che tale proposta tende in particolare a modificare e precisare le regole d'ispezione, a regolare il problema del finanziamento dei costi d'ispezione e a rinviare la data di scadenza della deroga di cui all'articolo 16 bis, lettera a), terzo trattino, relativa alla macellazione e all'eviscerazione dei volatili da cortile, per prorogare tale deroga dal 15 agosto 1981 al 15 agosto 1986, poiché in alcuni Stati membri la produzione di pollame effilato è tuttora importante;

considerando che la direttiva 71/118/CEE ha in particolare limitato alle carcasse di volatili che dopo la refrigerazione sono immediatamente congelate o surgelate l'impiego del procedimento di refrigerazione delle carni fresche di volatili da cortile mediante immersione in acqua applicato conformemente alla suddetta direttiva; che la stessa attribuisce agli Stati membri la facoltà di concedere deroghe a questa limitazione; che le deroghe concesse spirano il 30 giugno 1984;

considerando d'altra parte che il 14 febbraio 1979 è stata trasmessa al Consiglio una proposta della Commissione intesa ad estendere alle carcasse destinate ad essere commercializzate refrigerate l'impiego del procedimento di refrigerazione summenzionato;

considerando che si è convenuto di prorogare a titolo conservativo la data di scadenza delle deroghe summenzionate fino all'adozione di una regolamentazione comunitaria definitiva sui costi di ispezione ai sensi della direttiva 71/118/CEE, sulla determinazione delle condizioni particolari d'igiene nelle quali il procedimento di refrigerazione detto « controcorrente » può essere esteso alle carni fresche di volatili che non sono immediatamente congelate o surgelate, nonché sulla produzione e l'ispezione di volatili parzialmente sviscerati;

considerando che il Consiglio ha perseguito l'esame delle proposte della Commissione in materia e che, nell'attesa dell'adozione di queste proposte, conviene prorogare nuovamente la data di scadenza di dette deroghe,

(1) GU n. C 65 del 9. 3. 1979, pag. 5.
GU n. C 97 del 29. 4. 1981, pag. 12.
(2) GU n. C 140 del 5. 6. 1979, pag. 180.
GU n. C 234 del 14. 9. 1981, pag. 99.
GU n. C 87 del 5. 4. 1982, pag. 116.
(3) GU n. C 247 dell'1. 10. 1979, pag. 16.
GU n. C 230 del 19. 9. 1981, pag. 24.
GU n. C 252 del 2. 10. 1981, pag. 11.
(4) GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.
(5) GU n. L 87 del 30. 3. 1984, pag. 27.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 71/118/CEE è modificata nel modo seguente :

1. all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, ultima frase, la data del 30 giugno 1984 è sostituita da quella del 31 dicembre 1984 ;
2. all'articolo 16 bis, lettera a), terzo trattino, la data del 30 giugno 1984 è sostituita da quella del 31 dicembre 1984.

Articolo 2

Entro il 30 giugno 1984 gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD